

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 331

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 381, undicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 agosto 2016)

(Sp. Beloro)




Il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali

AOOGAB Ministro
Prot. Uscita del 25/08/2016
Numero: **0008687**
Classifica:

*D/13/2016
ce 11/3/16*



Oggetto: trasmissione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, lo statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Maurizio Martina
Maurizio Martina

All. 2

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA

Relazione illustrativa

Lo schema di statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è stato predisposto per dare attuazione all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 1, comma 668, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tale norma, al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare, di sostenere gli *spin off* tecnologici nonché per razionalizzare e contenere la spesa pubblica, ha disposto l'incorporazione dell'INEA - Istituto nazionale di economia agraria nel CRA - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che assume la denominazione di CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di Ente nazionale di ricerca e sperimentazione.

Conformemente alla disposizione citata, il Commissario straordinario del CREA ha predisposto lo statuto dell'ente, che deve essere adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura.

Lo schema di statuto, pertanto, risponde all'esigenza di adeguare la struttura organizzativa alle nuove finalità, competenze, strumenti d'azione e, in definitiva, alla nuova identità acquisita dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per effetto dell'incorporazione, in modo da consentire al nuovo Ente di far fronte efficacemente ai propri compiti istituzionali.

Sul piano della tecnica legislativa, il legislatore ha inteso attuare il riassetto dell'Ente con il ricorso al meccanismo della delegificazione.

Invero, il decreto ministeriale di adozione dello statuto sembra partecipare della natura di c.d. regolamento delegato, ovverosia di quella particolare categoria di regolamenti abilitati a derogare a norme di legge. Ciò è desumibile dal disposto dell'articolo 1, comma 668, della legge di stabilità 2016 sopra citata, nella parte in cui statuisce che il menzionato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è adottato *“anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento”*.

La necessità di garantire una certa coerenza col modello dei c.d. regolamenti delegati, impone, anche in questo specifico caso, la necessità di rinvenire i principi e criteri direttivi lungo i quali dovrà muoversi il decreto ministeriale di adozione dello statuto dell'Ente in questione per esplicitare legittimamente i propri effetti. Tali criteri non possono che rinvenirsi nei commi da 381 a 383 della legge n. 190 del 2014 che, nell'indicare i criteri direttivi che hanno guidato l'intervento di razionalizzazione del settore della ricerca agricola, fa espresso riferimento ad esigenze di *“razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica”*, *“incremento dell'efficienza organizzativa ed economica”*, *“riduzione delle spese correnti”* etc.

Tanto doverosamente premesso, si evidenzia che proprio il carattere di regolamento delegato del decreto ministeriale di adozione dello statuto del CREA, impone, da un lato, di individuare le norme statutarie che, ponendosi in contrasto con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono

destinate ad innovarlo e, dall'altro, di verificarne la compatibilità con i criteri direttivi sopra esplicitati.

Al riguardo, si rappresenta che i punti di attrito tra le due normative sembrano concentrarsi sulla individuazione e sulla composizione di alcuni organi del nuovo ente di ricerca.

Invero, per ciò che concerne il consiglio di amministrazione, si evidenzia che il decreto legislativo n. 454 del 1999 statuisce che lo stesso *“È composto dal presidente e da sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”* (articolo 4, comma 3).—

Al contrario, l'articolo 5, comma 1, dello schema di statuto in esame statuisce che *“Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome”*.

La riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione trova fondamento, da un lato, nelle ben note esigenze di contenimento dei costi di funzionamento e, dall'altro, nell'esigenza di garantire maggiore efficacia alla *governance* dell'Ente, agevolata anche dalla circostanza per cui i consiglieri diventano per tre quarti diretta emanazione del Ministero vigilante.

Tale modifica, quindi, sembra coerente con i principi e criteri direttivi come sopra individuati.

Per ciò che concerne, invece, l'organo di coordinamento e indirizzo scientifico, si rappresenta che il c.d. “Consiglio dei dipartimenti” di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 454 del 1999, viene sostituito dal nuovo “Consiglio scientifico” di cui agli articoli 3 e 6 dello schema di statuto in esame.

A ben vedere, la modifica è, in questo caso, più formale che sostanziale. Invero, le attribuzioni fondamentali dell'organo in questione, come delineate dal decreto legislativo n. 454 del 1999, non vengono intaccate dalle nuove previsioni statutarie cui, tra l'altro, è espressamente rimessa la composizione dell'organo in questione (articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 454 citato).

La ragione di tale modifica, quindi, è da collegare alla volontà di uniformare la struttura dell'Ente a quella di altri prestigiosi enti di ricerca quali, ad esempio, il Consiglio nazionale delle ricerche che all'articolo 8 del proprio statuto individua nel Consiglio scientifico l'organo deputato a svolgere funzioni propulsive e consultive inerenti l'attività di ricerca scientifica. In coerenza con quanto appena evidenziato, l'emanando Regolamento di organizzazione e funzionamento prevede il venir meno delle strutture dipartimenti quale articolazione organizzativa del CREA.

In conclusione, lo schema di statuto in esame si prefigge lo scopo di garantire una maggiore aderenza alle norme generali di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 165 del 2001.

Le modifiche proposte, pur non incidendo in modo sostanziale sull'attuale assetto delle competenze degli organi, sono dettate dall'esigenza di definirne chiaramente gli ambiti, le competenze e le connesse responsabilità, anche al fine di colmare alcuni vuoti normativi e superare le difficoltà interpretative più volte riscontrate nel corso del tempo circa i confini delle rispettive prerogative, con particolare riferimento a quelle degli organi di indirizzo e quelle del responsabile della gestione.

Sono state, inoltre, espunte dallo schema di statuto le norme di dettaglio, che troveranno una migliore collocazione nel Regolamento di organizzazione e funzionamento e in quello di

amministrazione e contabilità, lasciando al fondamentale atto organizzativo dell'ente il compito di definire l'intelaiatura generale all'interno della quale i citati Regolamenti dovranno muoversi.

Sono state infine eliminate tutte le disposizioni ormai superate in quanto riferite alla fase transitoria di organizzazione dell'ente o perché non più in linea con il mutato quadro normativo di riferimento.

Si illustrano di seguito le disposizioni dello schema di Statuto.

L'**articolo 1** riguarda la natura giuridica e l'articolazione del CREA. In particolare, al **comma 1** è confermata la natura giuridica del Consiglio quale ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria. Al **comma 2** viene stabilito che l'ente abbia personalità giuridica di diritto pubblico e sia sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I **commi 3 e 4** prevedono rispettivamente che il Consiglio sia dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria e che persegua le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di Ricerca, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale. I Centri sono a loro volta organizzati in Sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende per l'attività di sperimentazione e operano in regime di autonomia scientifica e gestionale, in un quadro di programmazione generale dell'attività. Ai sensi del **comma 5**, il CREA fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le funzioni di raccolta, elaborazione e produzione di dati statistici e di coordinamento delle attività statistiche realizzate all'interno dell'ente sono attribuite con apposito Regolamento ad un singolo Centro.

L'**articolo 2**, riguarda le finalità e le attività istituzionali dell'Ente. Ai sensi del **comma 1**, in particolare, l'ente svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Conformemente a quanto previsto ai **commi 2 e 3**, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, e può fornire servizi e attività, anche in ambito formativo, in favore di soggetti pubblici e privati, anche in regime di diritto privato. Il CREA, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, può inoltre partecipare o costituire società, consorzi e fondazioni con soggetti pubblici e privati.

L'**articolo 3** dello schema di Statuto riguarda gli Organi del CREA che sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei conti, le cui modalità di funzionamento sono demandate al Regolamento di organizzazione e funzionamento. E' inoltre previsto che il Consiglio di amministrazione possa essere sciolto per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse e che possa essere nominato un Commissario straordinario ed eventualmente uno o più sub-commissari per un periodo non superiore a un anno.

Le competenze degli organi sono disciplinate dagli articoli da 4 a 7, nei quali si prevede anche che il compenso spettante ai componenti di ciascun organo è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Presidente, ai sensi dell'**articolo 4**, è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Conformemente al **comma 2**, la carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo. Ai sensi del **comma 3**, il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali; i suoi compiti sono elencati al **comma 4**. Il **comma 6** stabilisce che il Presidente nomina il vicepresidente nell'ambito del Consiglio di amministrazione, definendone i compiti. Come stabilito ai **commi 7 e 8**, il Presidente nomina il Direttore generale, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, e, per motivi di urgenza, può adottare atti di competenza di tale organo, sottoposti a successiva ratifica del Consiglio di amministrazione.

L'**articolo 5** detta le norme relative al Consiglio di Amministrazione. Il **comma 1** stabilisce che tale organo sia composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private. Stabilisce altresì che alle sedute partecipi, con funzioni consultive, il Direttore generale e assista il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il **comma 2** elenca le funzioni del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente. Il **comma 3** riguarda la durata in carica dell'organo in questione, pari a 4 anni, con la possibilità di un solo rinnovo.

L'**articolo 6**, disciplina il Consiglio scientifico. Il **comma 1** disciplina la sua composizione. Tale organo è composto dal Presidente del CREA, che lo presiede, e da 6 esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca dell'ente, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Almeno un terzo dei componenti devono essere espressione elettiva dei Centri di ricerca nell'ambito dei ricercatori e tecnologi dell'ente. I restanti membri sono scelti dal Ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza nei settori di competenza del CREA. Ai sensi del **comma 3**, alle sedute del Consiglio Scientifico partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale. L'organo in questione, ai sensi dei **commi 4, 5 e 6**, svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo scientifico del CREA ed elabora il Piano triennale dell'ente, esprime pareri in ordine alla riorganizzazione della rete scientifica, alla modifica delle Sedi di ricerca e ai criteri per il reclutamento dei direttori dei centri e dei ricercatori e tecnologi. Dura in carica quattro anni, con la possibilità, per i componenti, di essere rinnovati una sola volta.

Il Collegio dei revisori, disciplinato dall'**articolo 7**, è composto, come indicato al **comma 1**, da tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo, iscritti nel registro dei revisori legali e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e uno dei membri supplenti sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il **comma 2** prevede che il Collegio dei revisori svolga le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile e all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I **commi 3, 4 e 5** stabiliscono, rispettivamente, che i componenti del Collegio dei revisori assistano alle riunioni del Consiglio di amministrazione, che alle riunioni del Collegio dei revisori assista il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo e che tale organo duri in carica quattro anni, rinnovabile una sola volta.

Il Direttore generale, disciplinato dall'**articolo 8**, è scelto, ai sensi del **comma 1**, a seguito di procedura comparativa, tra persone di elevata qualificazione e con documentata esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse ed è nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione. Il **comma 2** stabilisce che il rapporto di lavoro del Direttore generale sia regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. I compiti del Direttore generale sono elencati al **comma 3**, che stabilisce

anche che tale organo, in qualità di responsabile della gestione dell'ente, sovrintenda all'attività di tutti gli uffici, curandone l'organizzazione e la gestione, assicurando al tempo stesso il coordinamento operativo di tutte le articolazioni e l'unità di indirizzo operativo e amministrativo.

L'**articolo 9** riguarda i sistemi di controllo interno. Tali sistemi devono consentire la valutazione e il controllo strategico, il controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. Come prescritto al **comma 2**, deve, inoltre, essere istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il piano triennale di attività, elaborato dal Consiglio scientifico, è previsto all'**articolo 10**. Tale piano, come stabilito al **comma 2**, deve essere accompagnato da un documento di visione strategica decennale, e determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per il triennio. È predisposto, sulla base degli obiettivi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto dei programmi di ricerca nazionali, dell'Unione europea e internazionali, delle esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni e Province autonome e della necessità di accrescimento delle competenze interne all'ente. Il Piano triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono adottati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sono trasmessi dal Presidente al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e diventano esecutivi a seguito dell'approvazione da parte del Ministro stesso entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto, conformemente ai **commi 3, 4 e 5**.

L'**articolo 11, comma 1**, stabilisce che il patrimonio del CREA è costituito dal patrimonio degli Istituti e Strutture in esso confluiti, dalle donazioni e dal patrimonio acquisito nello svolgimento delle attività istituzionali. Le entrate del CREA sono, invece, elencate al **comma 2**. Il **comma 3** introduce un concetto di premialità della competitività dei Centri, prevedendo che il Consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, riassegni una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.

L'**articolo 12** reca norme in materia di bilancio dell'ente. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo deve essere predisposto entro il 30 ottobre di ogni anno dal Direttore generale, che lo elabora sulla base delle indicazioni del Piano triennale di attività e dei conti preventivi delle singole sedi. Deve essere accompagnato da specifica relazione, e trasmesso al Presidente e al Collegio dei revisori, che ne attesta la conformità alle disposizioni normative e regolamentari nel termine di quindici giorni dal ricevimento, come disposto al **comma 1**. Ai sensi del **comma 2**, tale documento, con la relazione tecnica del Direttore generale e la relazione di conformità resa dal Collegio dei revisori, è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 novembre, unitamente alla direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione. Le norme relative al bilancio consuntivo dell'esercizio precedente sono recate dal **comma 3**. Tale documento, predisposto dal Direttore generale e corredato della relazione illustrativa predisposta dal Collegio dei revisori, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, entro il 30 aprile di ogni anno e trasmesso, unitamente al bilancio preventivo, per l'approvazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze, come stabilito al **comma 4**.

L'**articolo 13** reca norme relative ai regolamenti e disciplinari. Il **comma 1**, in particolare, riguarda i Regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità, deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali. Sono approvati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nel regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi dei

commi 3 e 4, sono determinati il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale generale, il numero degli uffici dirigenziali non generali e i criteri generali di organizzazione dell'ente.

La dotazione organica del CREA, ai sensi dell'**articolo 14, comma 1**, è deliberata dal Consiglio di amministrazione coerentemente con i Contratti collettivi nazionali di lavoro ed è approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione organica, che rappresenta le esigenze di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali del CREA, può essere ridefinita periodicamente in relazione alle esigenze evidenziate dal Piano triennale di attività e a seguito della riorganizzazione delle sedi di ricerca, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni, ai sensi del **comma 2**. Il fabbisogno di personale è deliberato dal Consiglio di amministrazione su base triennale, conformemente all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell'**articolo 15, comma 1**, al personale CREA si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca. E' prevista, al **comma 2**, l'assunzione di operai agricoli sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti integrativi provinciali.

L'**articolo 16** disciplina i centri di ricerca del CREA. Tali centri sono definiti dal Consiglio di amministrazione mentre l'organizzazione e le modalità di funzionamento sono definite nel Regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi dei **commi 1 e 2**. Come stabilito ai **commi 3, 4 e 5**, presso le sedi dei Centri di ricerca si svolge l'attività di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione, di trasferimento di conoscenze e innovazione del CREA. Ai sensi del **comma 6**, il direttore del Centro di ricerca è scelto sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, integrata da un colloquio. Dura in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il relativo compenso e le funzioni sono determinati con delibera del Consiglio di amministrazione secondo criteri definiti nel Regolamento di organizzazione e funzionamento. Come indicato al **comma 7**, i direttori dei Centri di ricerca possono stipulare convenzioni e assumere impegni di spesa per conto del Centro diretto, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione.

L'**articolo 17** disciplina l'Amministrazione centrale dell'Ente, con funzioni di supporto ai Centri di ricerca. Tale amministrazione, diretta dal Direttore generale e articolata in una direzione di livello generale e in uffici dirigenziali di secondo livello, provvede ai servizi generali del CREA di natura amministrativa e tecnologica, coordina le attività decentrate, assicura l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.

L'**articolo 18** reca le norme transitorie e finali e dispone, al **comma 1**, che agli aspetti non disciplinati dallo Statuto esame si applichino le disposizioni normative vigenti e, al **comma 2**, che in sede di prima attuazione e fino alla approvazione dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilità, di altri regolamenti e disciplinari in esso previsti, si applichino i regolamenti e provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, purché non contrastanti con lo statuto stesso.

Relazione tecnica

Lo schema di statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è stato predisposto per dare attuazione all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 1, comma 668, lett. *a)* e *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha disposto l'incorporazione dell'INEA, Istituto nazionale di economia agraria, nel CRA, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che assume la denominazione di CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di Ente nazionale di ricerca e sperimentazione

Tale intervento normativo non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica poiché la sua finalità è proprio quella di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare, di sostenere gli *spin off* tecnologici nonché di razionalizzare e contenere la spesa pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma, al contrario, il contenimento dei costi di funzionamento nonché una maggiore efficacia alla *governance* dell'Ente.

In dettaglio:

Articolo 1 (*Natura giuridica e articolazione*)

L'articolo in questione riguarda il cambio di denominazione dell'Ente, le competenze acquisite in virtù dell'incorporazione disposta dalla legge n. 190 del 2014, la personalità giuridica di diritto pubblico, l'attribuzione di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria e le finalità.

Dalle disposizioni previste dall'articolo 1 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 (*Finalità e attività istituzionali*)

L'articolo, rubricato come nel vigente Statuto, riguarda le finalità dell'Ente, conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014. Tali nuove finalità sono perseguite con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articoli 3, 4, 5, 6 e 7 (*Organi e relative competenze*)

Gli articoli in esame, in analogia con quanto già previsto dal decreto legislativo n. 454 del 1999, recano le disposizioni relative agli organi del Consiglio e alle rispettive competenze. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, all'articolo 5, rispetto all'analoga disposizione del citato decreto legislativo n. 454 del 1999, è prevista la riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione. L'articolo 6 reca disposizione relative al Consiglio scientifico, l'organo di coordinamento e di indirizzo scientifico del CREA, che elabora il Piano triennale da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in luogo del Consiglio dei Dipartimenti.

Articolo 8 (*Direttore Generale*)

L'articolo di che trattasi non contiene sostanziali variazioni rispetto al vigente articolo 13 ugualmente rubricato e non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (*Sistemi di controllo interno*)

Rispetto al vigente articolo 5, ugualmente rubricato, l'articolo in esame prevede l'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, conformemente a quanto disposto

dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno. Nel rispetto di tale disposizione, agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento di tale organismo si provvede nei limiti delle risorse destinate ai servizi di controllo interno.

Articolo 10 *(Piano triennale di attività)*

L'elaborazione del piano triennale di attività è attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11 *(Patrimonio ed entrate)*

L'articolo di che trattasi non contiene sostanziali variazioni rispetto all'articolo 14 del decreto legislativo n. 454 del 1999, ugualmente rubricato, ad eccezione delle disposizioni relative alla riassegnazione di una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli, per premiare la competitività dei Centri. In ogni caso, tale disposizione è attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articoli 12 *(Bilanci)*, **13** *(Regolamenti e disciplinari)*, **14** *(Ruolo organico)* e **15** *(Personale)*

Gli articoli in questione non contengono sostanziali variazioni rispetto agli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 454 del 1999, ugualmente rubricati e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articoli 16 *(Centri di ricerca)* e **17** *(Amministrazione centrale)*

Gli articoli in parola riguardano la struttura organizzativa territoriale dell'Ente, che risulta più snella, costituita da Centri di Ricerca, nel numero massimo di 12 in raccordo con l'Amministrazione centrale ove si svolge in misura prevalente l'attività amministrativa, contabile e gestionale di supporto all'attività di ricerca. Le disposizioni da tali articoli recate sono attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente. Si segnala, in particolare, la riduzione delle attuali articolazioni territoriali, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2014.

Analisi dell'impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, relativo alla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, è stato istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 381, si è provveduto all'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) che ha assunto contestualmente la nuova denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Alla base della scelta operata dal Governo, la necessità di perseguire gli obiettivi generali di incremento dell'efficienza organizzativa della pubblica amministrazione. Con la suddetta incorporazione, il Legislatore ha altresì previsto il commissariamento dell'Ente di ricerca e la previsione di una riorganizzazione gestionale anche attraverso l'adozione di un nuovo testo statutario.

La riorganizzazione gestionale dell'Ente trova quindi fondamento negli obiettivi di razionalizzazione e risparmio imposti dalla normativa primaria. In particolare, essa si fonda da un lato, sulle ben note esigenze di contenimento dei costi di funzionamento e, dall'altro, sull'esigenza di garantire una maggiore efficacia alla governance dell'ente stesso.

La legge 28 dicembre 2015, n. 215 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 668, ha poi previsto che lo Statuto del CREA venga adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con Regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento.

L'intervento di regolamentazione, pertanto, è giustificato sia da motivazioni giuridiche interne sia esterne all'amministrazione dovendosi, per legge, procedere ad una riorganizzazione gestionale anche attraverso l'adozione di un nuovo testo statutario.

B) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento regolatorio si pone l'obiettivo di una riorganizzazione generale amministrativa dell'Ente finalizzata alla razionalizzazione delle articolazioni territoriali, alla riduzione dei costi di gestione in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di spending review per garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'Ente nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tra gli obiettivi operativi immediati del provvedimento, si segnala l'adeguamento dello Statuto, cioè del fondamentale atto regolativo della struttura, delle finalità e degli strumenti di cui è dotato l'Ente, alla nuova veste assunta dallo stesso a seguito dell'incorporazione dell'INEA nel CRA, entrambi già soggetti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale riassetto organizzativo e gestionale si è reso necessario anche in considerazione delle già avvenute

incorporazioni con altri enti di ricerca vigilati dall'Amministrazione quali l'Istituto di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), l'Ente nazionale sementi elette (ENSE) e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) per l'effetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

Obiettivi di medio periodo o obiettivi specifici sono da ricercare nella dotazione al nuovo ente di ricerca della struttura gestionale e degli strumenti necessari per assolvere il compito istituzionale che gli è stato conferito. L'implementazione delle competenze dell'Ente di ricerca nel settore agroalimentare, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria, dovrà necessariamente essere correlata ad una diversa e più efficiente organizzazione gestionale. A fronte, infatti, di questo ampliamento di competenze e settori di attività si rende evidentemente necessario anche un ripensamento della struttura organizzativa dell'Ente, sia a livello di organi di vertice che di articolazione territoriale, di modalità di svolgimento delle attività istituzionali e di raccordo con il Ministero vigilante. Tra gli obiettivi di medio periodo o specifici del provvedimento rientrano, pertanto, quegli obiettivi di razionalizzazione gestionale e incremento della efficienza organizzativa previsti in particolare dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'incorporazione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rientrano tra quelle misure atte a porre in essere una revisione della spesa pubblica (spending review) al fine di razionalizzare, contenere la spesa pubblica e incrementare nel contempo l'efficienza organizzativa ed economica dell'Ente. A tal fine, come obiettivo specifico è da considerare sia la riduzione delle articolazioni territoriali sia la riduzione delle spese correnti dell'Ente.

Tra gli obiettivi generali del provvedimento occorre evidenziare come una migliore organizzazione territoriale e una più efficiente governance in un settore strategico per la ricerca nel campo agroalimentare rispondono ad uno degli obiettivi di politica generale del Governo. Infatti, nell'ambito del Programma di Governo si sta prestando molta attenzione al settore della ricerca, qualificato come settore strategico nel rafforzamento del Piano investimenti. Lo stesso Documento di economia e finanza (DEF) 2016 prevede un Piano Nazionale di Ricerca 2015-2020, "finalizzato a incentivare la competitività industriale e a promuovere lo sviluppo del Paese, attraverso la programmazione di 2,5 miliardi per il triennio 2015-2017 in settori considerati strategici per il sistema della ricerca italiana".

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;*

Gli indicatori, quale misura quantitativa degli effetti dell'intervento, che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguibili con la modifica del testo statutario dell'Ente sono i seguenti:

<i>Obiettivo specifico o di medio periodo</i>
<i>Misure atte a porre in essere una revisione della spesa pubblica (spending review) adottate per contenerne il livello e migliorarne l'efficienza.</i>
<i>Indicatori</i>
<i>Riduzione delle articolazioni territoriali pari almeno il 50%</i>
<i>Riduzione delle spese correnti dell'Ente pari al almeno il 10% rispetto ai livelli attuali.</i>

D) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Gli effetti del provvedimento avranno come destinatari pubblici il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e il Ministero politiche agricole alimentari e forestali, e le Regioni e Province autonome.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento regolatorio è relativo all'adozione di un nuovo testo statutario del CREA successivo all'incorporazione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di procedere ad una riorganizzazione gestionale dello stesso per soddisfare gli obblighi normativi dettati dalla revisione della spesa pubblica (spending review): razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica con incremento contestuale dell'efficienza organizzativa ed economica dell'Ente.

Pertanto, lo schema di provvedimento non è il frutto di un percorso di consultazioni con gli stakeholders, ma la sua redazione è il risultato di consultazioni con i soggetti direttamente interessati dal processo di riforma dello Statuto: organi dell'amministrazione centrale (Direzione generale, amministrativa e tecnica) e parti sociali.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento (opzione zero) non è stata contemplata in quanto la revisione dello Statuto risponde ad un preciso obbligo normativo disposto dall'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), così come modificato dall'art. 1, comma 668, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Ai sensi, infatti, delle predette disposizioni, a seguito dell'incorporazione dell'INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che contestualmente ha assunto l'attuale denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Commissario straordinario ha il compito di redigere lo Statuto del nuovo Ente.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Opzioni alternative all'intervento regolatorio non sono state prese in considerazione in quanto la revisione dello Statuto risponde ad un preciso obbligo normativo dettato dalla normativa primaria.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;*

L'intervento regolatorio di che trattasi si pone, attraverso la redazione del nuovo Statuto dell'ente di ricerca, l'obiettivo di una riorganizzazione generale amministrativa finalizzata alla

razionalizzazione delle articolazioni territoriali dell'Ente e alla riduzione dei costi di gestione. Detto obiettivo generale implica svantaggi e vantaggi. Per quanto riguarda i primi si segnala, in particolare, l'onere economico iniziale dovuto, soprattutto, alle operazioni di chiusura delle sedi territoriali (trasferimenti risorse umane e strumentali). Per quanto riguarda i vantaggi, si evidenzia che il CREA si avvarrà di una struttura organizzativa a livello territoriale più snella, costituita da Centri di Ricerca ed una Amministrazione centrale ove si svolgerà in misura prevalente l'attività amministrativa, contabile e gestionale di supporto all'attività di ricerca. La riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nel lungo periodo porterà ad una riduzione consolidata dei costi di gestione.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

L'intervento regolatorio, trattando di mera ridefinizione dello Statuto dell'ente di ricerca quale strumento di riorganizzazione della struttura, delle finalità e degli strumenti di cui è dotato l'Ente stesso non incidere sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono introdotti o eliminati oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Approvato il provvedimento con il nuovo assetto dell'Ente di ricerca, lo stesso può operare con le risorse umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e pertanto non sono previsti fattori incidenti sugli prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio in parola non comporta alcun impatto sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- le Regioni e Province Autonome.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

È prevista un'adeguata informazione sul sito *web* istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

L'intervento regolatorio è relativo all'adozione di un nuovo testo statutario del CREA successivo all'incorporazione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non si prevedono strumenti e modalità particolari per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono al momento previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio, tuttavia in esito alla verifica dell'impatto della regolazione (VIR) e al monitoraggio possono essere previste delle modifiche integrative o correttive.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

Saranno presi in esame oltre al rapporto costo-benefici dell'intervento regolatorio anche il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. n merito sirinvia a quanto previsto nella Sez. 1 – Punto C).

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Referenti: Stefano Saffioti - s.saffioti@politicheagricole.it - 06 4665 3036

Anna Iele a.iele@politicheagricole.it - 06 4665 5045

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è stato predisposto per dare attuazione all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 1, comma 668, lettera *a*) e *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha disposto l'incorporazione dell'INEA - Istituto nazionale di economia agraria nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.

L'intervento normativo in questione ha la finalità di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare, di sostenere gli *spin off* tecnologici nonché per razionalizzare e contenere la spesa pubblica e, pertanto, si inquadra nell'ambito degli obiettivi generali di incremento dell'efficienza organizzativa del Governo.

Le disposizioni citate stabiliscono che sia nominato il Commissario straordinario del CREA, con il compito, tra gli altri, di predisporre lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali.

Lo statuto deve essere adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura.

Lo schema di statuto in questione, pertanto, risponde alla necessità di adeguare la struttura organizzativa dell'ente alle nuove finalità, competenze, strumenti d'azione e, in definitiva, alla nuova identità acquisita dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per effetto dell'incorporazione, in modo da consentire al nuovo Ente di far fronte efficacemente ai propri compiti istituzionali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'ente è stato oggetto di vari interventi normativi succedutisi nel corso del tempo.

Il CRA, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, è stato istituito con il decreto legislativo n. 454 del 1999.

Ai sensi dell'articolo 1 di tale provvedimento, il Consiglio ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

L'articolo 8 del decreto legislativo in questione ha inoltre stabilito che siano estese al Consiglio le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, relative alle funzioni, agli strumenti, al comitato di valutazione, agli organici, alle procedure di assunzione, mobilità temporanea del personale e al rapporto di lavoro, alla strumentazione scientifica.

Successivamente con l'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata prevista la soppressione dell'INRAN e l'attribuzione al CRA delle funzioni e dei compiti già affidati a tale ente.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 1, comma 668, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è intervenuto a razionalizzare ulteriormente il settore della ricerca in agricoltura prevedendo l'incorporazione di INEA nel CRA, che assume la nuova denominazione di CREA.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La norma istitutiva dell'Ente stabilisce che lo di statuto sia adottato anche deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di adozione.

Le modifiche principali riguardano la riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione, previsti rispettivamente in numero di 7 nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 454 del 1999 e in numero di 4 nell'articolo 3 dello schema di statuto, e la nuova denominazione del Consiglio dei Dipartimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 454 del 1999, che agli articoli 3 e 6 dello schema di statuto è definito Consiglio Scientifico, senza tuttavia apportare alcuna modifica alle attribuzioni dell'organo in parola.

La prima modifica è giustificata dalla duplice esigenza di contenere i costi di funzionamento e di garantire maggiore efficacia alla *governance* dell'Ente, agevolata anche dalla circostanza per cui i consiglieri diventano per tre quarti diretta emanazione del Ministero vigilante. La ragione del cambio di denominazione è, invece, collegata alla complessiva riorganizzazione dell'Ente, che, per perseguire gli obiettivi di *razionalizzazione* e *risparmio imposti dalla normativa primaria*, ha abolito i dipartimenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Lo schema di statuto è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto sia nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislativa tra Stato e Regioni.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo rispetta il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni degli Enti territoriali né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il legislatore ha attuato il riassetto dell'Ente con il ricorso al meccanismo della delegificazione.

L'articolo 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge n. 208 del 2015, nel disporre che lo statuto sia adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali "anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento", ha delegificato la disciplina dettata dalla normativa vigente.

Il decreto ministeriale in questione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, partecipa, pertanto, della natura di c.d. regolamento delegato, ovvero di quella particolare categoria di regolamenti abilitati a derogare a norme di legge.

I principi e i criteri direttivi ai quali si ispira il decreto ministeriale di adozione dello statuto dell'Ente in questione per esplicitare legittimamente i propri effetti si possono rinvenire nei commi da 381 a 383 della legge n. 190 del 2014 che, nell'indicare i criteri direttivi che hanno guidato l'intervento di razionalizzazione del settore della ricerca agricola, fanno espresso riferimento alle esigenze di "razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica", di "incremento dell'efficienza organizzativa ed economica", di "riduzione delle spese correnti" etc.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento. Si segnala, tuttavia, che l'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha conferito delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono. Ad oggi tale delega non è stata esercitata e non vi è alcun provvedimento all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale, e della Corte di Cassazione, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. Contesto normativo europeo e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione nei confronti dell'Italia sulla materia in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Lo schema di statuto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella proposta normativa, con particolare riguardo alle modificazioni succedutosi nel tempo dalla norma istitutiva dell'ente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Nella proposta normativa in esame non si è fatto ricorso alla tecnica della novella ma si è provveduto a predisporre lo schema di Statuto *ex novo*.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Con lo schema di statuto sono stati abrogati gli articoli 4 e 3 decreto legislativo n. 454 del 1999, con riferimento alla riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione e alla nuova denominazione del Consiglio dei Dipartimenti che assume quella di Consiglio Scientifico.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, salvo quanto riportato alla Parte I, n. 8).

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento normativo non richiede l'adozione di atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**REGOLAMENTO RECANTE ADOZIONE DELLO STATUTO DEL
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO l'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui statuisce che: «Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli *spin off* tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione»;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui statuisce che: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

straordinario ... [che] predispone [...] lo statuto del Consiglio» e che «Lo statuto del Consiglio è adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato»;

VISTA la nota prot. 5121 del 9 maggio 2016 con la quale il Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ha trasmesso al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali lo schema di statuto dell'ente approvato con decreto commissariale n. 32 del 4 maggio 2016;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

ACQUISITO il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

RITENUTO di provvedere in merito

ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

1. È adottato l'allegato statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Maurizio Martina

STATUTO DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

Articolo 1

(Natura giuridica e articolazione).

1. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con sede in Roma, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, così denominato ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria.
2. Il CREA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato MIPAAF. Il CREA è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
3. Il CREA è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
4. Il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende per l'attività di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell'attività, in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità.
5. Il CREA fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le funzioni di raccolta, elaborazione e produzione di dati statistici e di coordinamento delle attività statistiche realizzate all'interno dell'Ente, sono attribuite con apposito regolamento ad un singolo Centro.

Articolo 2

(Finalità e attività istituzionali).

1. Nell'ambito dei settori di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel perseguimento delle predette finalità ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori (Raccomandazione 11 marzo 2005 n. 2005/251/CE), il CREA:

- a) sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;
- b) svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;
- c) fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali;
- d) assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale e comunitaria, o da atti emanati dal ministero vigilante;
- e) fornisce al Ministro un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo alimentare, forestale e della pesca;
- f) fornisce al Ministro un quadro analitico con cadenza trimestrale sull'andamento congiunturale dell'agricoltura e del settore agroalimentare italiano e internazionale;
- g) fornisce al Ministro ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;
- h) svolge, su specifica richiesta del Ministro, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;
- i) può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;
- j) svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;
- k) svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
- l) favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- m) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
- n) svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;
- o) svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;
- p) svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- q) promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- r) favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
- s) contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi.

2. ~~Per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali.~~

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente, il CREA, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito delle stesse, può inoltre fornire servizi e attività, anche in ambito formativo, in favore di soggetti pubblici e privati, anche in regime di diritto privato. Per il conseguimento delle medesime finalità e nell'ambito dei medesimi limiti, il CREA, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può partecipare o costituire società, consorzi e fondazioni con soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto al successivo comma e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

4. In ogni caso, fino all'entrata in vigore della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, la costituzione ad iniziativa del CREA, o la partecipazione del CREA in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a Euro 258.228,45 o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale, è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere al Ministero dell'economia e delle finanze, il MIPAAF può provvedere a concedere l'autorizzazione. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorizzazione si intende concessa.

5. Per garantire i profili di terzietà e oggettività nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lettera h) del presente articolo, quando questa è rivolta nei confronti di sedi o aziende del CREA, è definito apposito protocollo operativo, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 3

(Organi).

1. Sono organi del CREA:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio scientifico;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Le modalità di funzionamento degli organi sono definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un Commissario straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione ed eventualmente uno o più sub-commissari per un periodo non superiore a un anno.

Articolo 4 *(Presidente).*

1. Il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale.

2. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali.

4. Il Presidente, in particolare:

- a)* convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico, predisponendo, sentito il Direttore generale, l'ordine del giorno;
- b)* sovrintende all'andamento dell'Ente assicurandone l'unità di indirizzo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c)* sottopone al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;
- d)* sottopone al Consiglio di amministrazione il progetto di bilancio e di conto consuntivo e il provvedimento di assestamento sulla base di quanto proposto dal Direttore generale;
- e)* assicura al Ministro la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione;
- f)* assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio scientifico;
- g)* stipula gli accordi quadro e i protocolli di intesa, nonché gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti di competenza del rappresentante legale nell'ambito di quanto disposto al precedente articolo 2, comma 3.

5. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Il relativo compenso è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Presidente nomina, nell'ambito del Consiglio di amministrazione, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o di suo impedimento. In caso di impedimento permanente o di dimissioni, le funzioni del Presidente sono svolte, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal vicepresidente, se nominato, ovvero, se non nominato, dal consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità, dal consigliere più anziano di età.

7. Il Presidente nomina il Direttore generale su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

8. Per motivi di urgenza il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione. Gli atti medesimi sono portati a ratifica del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva alla loro adozione e comunque nel termine di 60 giorni.

Articolo 5

(Consiglio di amministrazione).

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente. Il Consiglio di amministrazione, anche tenuto conto degli obiettivi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

- a) delibera, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica e il Piano triennale del fabbisogno del personale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 15 del presente Statuto, in coerenza con il Piano triennale di attività di cui all'articolo 10 dello Statuto stesso, previo confronto con le organizzazioni sindacali;
- b) delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;
- c) delibera, su proposta del Presidente, il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali individuati dal Consiglio scientifico;
- d) delibera, su proposta del Direttore generale, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il provvedimento di assestamento;

- e) delibera in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzi, associazioni e fondazioni in conformità alla normativa vigente;
- f) adotta, su conforme avviso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Direttore generale, gli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;
- g) ~~delibera lo Statuto, i regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità e le relative modifiche e ogni altro regolamento dell'Ente su proposta del Direttore generale;~~
- h) può deliberare, in relazione allo sviluppo degli scenari, delle esigenze e delle opportunità della ricerca scientifica e tecnologica nei settori di competenza dell'Ente in ambito nazionale, europeo e internazionale, nell'ambito del Piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, sentito il Consiglio scientifico, la modifica delle sedi di ricerca esistenti, verificata la compatibilità finanziaria, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA;
- i) approva, sentito il Consiglio scientifico, un apposito regolamento finalizzato a disciplinare la gestione, ispirata al principio della ottimizzazione dei costi, e l'attribuzione alle singole sedi, delle aziende di cui si avvale il CREA per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- j) individua il datore di lavoro in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 6

(Consiglio scientifico).

1. Il Consiglio scientifico è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da sei esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca del CREA, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali garantendo che almeno un terzo siano espressione elettiva dei Centri di ricerca nell'ambito dei ricercatori e tecnologi dell'Ente. I restanti membri sono scelti dal Ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza nei settori di competenza del CREA.

2. Le modalità ed i tempi di nomina dei componenti interni sono stabiliti con il regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. Alle sedute del Consiglio scientifico partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale.

4. Il Consiglio scientifico è l'organo di coordinamento e di indirizzo scientifico del CREA. Tale organo elabora il Piano triennale da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione

con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento e tenuto conto degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Il Consiglio scientifico esprime pareri in ordine alla riorganizzazione della rete scientifica, alla modifica delle sedi di ricerca e ai criteri per il reclutamento dei direttori dei centri e dei ricercatori e tecnologi.

6. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. I compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 7

(Collegio dei revisori).

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, iscritti nel registro dei revisori legali. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri supplenti subentrano in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo.

2. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile e all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. I componenti del Collegio dei revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. Alle riunioni del Collegio dei revisori assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

5. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso dei componenti effettivi è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 8

(Direttore generale).

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione; è scelto, a seguito di procedura comparativa, tra persone di elevata qualificazione e con documentata esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse.

2. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, il Direttore generale è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il Direttore generale, quale responsabile della gestione dell'Ente, sovrintende all'attività di tutti gli uffici e ne cura l'organizzazione e la gestione, assicurando sia il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'Ente, anche diffuse a livello territoriale, sia l'unità di indirizzo operativo e amministrativo. Il Direttore generale, in particolare:

- a) redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e del provvedimento di assestamento;
- b) assicura il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti, con la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, dall'organo di indirizzo politico amministrativo ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, provvedendo a sua volta all'individuazione degli obiettivi e dei programmi la cui realizzazione è affidata ai dirigenti dell'Ente;
- c) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti che ritiene necessari, da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
- d) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali;
- e) stipula i contratti e le convenzioni, per quanto di propria competenza;
- f) provvede in ordine alle variazioni di bilancio corrispondenti a nuove entrate con vincolo di destinazione riferendo al Consiglio di amministrazione;
- g) assicura la valorizzazione del patrimonio sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;
- h) attende agli altri compiti attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità;
- i) adotta, in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa, anche sotto i profili della sicurezza, della economicità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali dell'Ente, informandone i relativi organi per le ratifiche di rispettiva competenza;
- j) istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e l'Ufficio relazioni con il pubblico previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il compenso del Direttore generale è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 9

(Sistemi di controllo interno).

1. Il CREA si dota di strumenti idonei a:

- a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il CREA si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance per lo svolgimento dei compiti ivi previsti. L'Organismo indipendente è nominato dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri individuati dal citato decreto legislativo.

Articolo 10

(Piano triennale di attività).

1. Il Consiglio scientifico elabora il Piano triennale di attività.
2. Il Piano, accompagnato da un documento di visione strategica decennale, determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per il triennio; è predisposto, sulla base degli obiettivi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto dei programmi di ricerca nazionali, dell'Unione europea e internazionali, delle esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni e Province autonome e della necessità di accrescimento delle competenze interne all'Ente.
3. Il Piano triennale e i suoi aggiornamenti annuali, elaborati dal Consiglio scientifico, sono presentati dal Presidente al Consiglio di amministrazione che li adotta con propria deliberazione.
4. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto della compatibilità finanziaria, delibera il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali che sono trasmessi dal Presidente, ai fini dell'approvazione, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Il Piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi a seguito dell'approvazione da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto.

Articolo 11

(Patrimonio ed entrate).

1. Il patrimonio del CREA è costituito dal patrimonio degli Istituti e Strutture in esso confluiti ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalle donazioni nonché dal patrimonio acquisito nello svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le entrate del CREA sono costituite da:

- a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Statuto e per le spese del personale;
- b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- c) i corrispettivi riscossi e i contributi acquisiti per le attività di ricerca, di formazione e di consulenza svolte a favore di, o in collaborazione con, soggetti pubblici e privati;

- d) le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da altre amministrazioni pubbliche;
- e) le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- f) i finanziamenti per la ricerca derivanti da progetti e programmi dell'Unione europea;
- g) i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e dall'uso di titoli di proprietà industriale ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dalle sedi di ricerca, come da regolamenti interni o nazionali;
- h) i proventi derivanti dall'attività di certificazione delle sementi e registrazione delle varietà vegetali;
- i) ogni altro introito.

3. Al fine di premiare la competitività dei Centri, il Consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, provvede a riassegnare una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.

Articolo 12

(Bilanci).

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Direttore generale predisponde il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, elaborato sulla base delle indicazioni del Piano triennale di attività e dei conti preventivi delle singole sedi, accompagnato da specifica relazione, e lo trasmette al Presidente, per gli adempimenti del Consiglio di amministrazione, e al Collegio dei revisori. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il Collegio dei revisori provvede, con apposita relazione, ad attestare la conformità del bilancio preventivo alle disposizioni normative e regolamentari.

2. Entro il 30 novembre il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Presidente, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, e i relativi allegati, costituiti dalla relazione tecnica predisposta dal Direttore generale e dalla relazione di conformità resa dal Collegio dei revisori. Entro la stessa data il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente predisposto dal Direttore generale, previa acquisizione della relazione illustrativa predisposta dal Collegio dei revisori, in merito alla regolarità e alla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili.

4. Il bilancio preventivo e il Conto consuntivo, con le relative Relazioni illustrative, sono trasmessi per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il conto consuntivo viene contestualmente rimesso alla Corte dei conti.

5. E' garantita l'informativa alle organizzazioni sindacali nelle forme e modalità di legge e contrattuali.

Articolo 13

(Regolamenti e disciplinari).

1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento e il regolamento di amministrazione e contabilità del CREA sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale nel rispetto delle disposizioni di legge e previo confronto, nelle materie di competenza, con le organizzazioni sindacali. I predetti regolamenti sono approvati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

2. I regolamenti sono ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo e attività di gestione;
- b) snellezza e semplificazione dei procedimenti;
- c) massima funzionalità del CREA rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) collegamento dell'attività dell'Amministrazione centrale e dei Centri di ricerca;
- e) promozione della comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;
- f) adeguata autonomia e responsabilità dei Centri di ricerca;
- g) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con il regolamento di organizzazione e funzionamento sono determinati il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale generale, il numero degli uffici dirigenziali non generali e i criteri generali di organizzazione dell'Ente.

4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'organizzazione dell'avvocatura dell'Ente che si avvale di dipendenti in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Articolo 14

(Ruolo organico).

1. La dotazione organica del CREA è deliberata, su proposta del Direttore generale, dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio scientifico, con riferimento ai profili del personale tecnico e scientifico, in base ai profili stabiliti dalla disciplina fissata dai Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con la dotazione organica vengono stabilite le esigenze complessive di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali del CREA in coerenza con il Piano triennale di attività. La dotazione organica può essere ridefinita periodicamente in relazione alle esigenze evidenziate dal Piano triennale di attività, nonché a seguito della riorganizzazione delle sedi di ricerca, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Direttore generale, il Piano triennale del fabbisogno di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 15

(Personale).

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del CREA è regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riguardo a quanto disposto dall'articolo 69, comma 11, del decreto medesimo, dall'articolo 15, comma 1, dall'articolo 26, comma 4, e dall'articolo 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca.

2. Il CREA può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali, a carattere saltuario o connesse alle esigenze delle aziende zootecniche.

Articolo 16

(Centri di ricerca).

1. I Centri di ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, nell'ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri di ricerca sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA.

3. I Centri di ricerca sono articolati in sedi in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione, di trasferimento di conoscenze e innovazione del CREA, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'Ente, garantendo la libertà scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano nel rispetto delle regole dell'ente e dell'aderenza alle finalità di cui all'articolo 2 dello Statuto, nonché delle esigenze di supervisione, orientamento e gestione, così come definite dalla normativa vigente e dalla Carta europea dei ricercatori.

4. Per garantire il presidio territoriale e la continuità di importanti attività di ricerca, all'interno delle sedi possono essere costituiti, con le procedure di cui al comma 1, dei laboratori di ricerca con afferenza scientifica diversa dalla sede ospitante. I predetti laboratori dipendono dal punto di vista amministrativo dalla sede ospitante.

5. Nelle sedi di ricerca può operare personale diverso da quello di ruolo e altro personale che partecipa alle attività delle sedi, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento, proveniente dalle università, dagli enti di ricerca, nonché da altri enti pubblici.

6. Il direttore del Centro di ricerca, nominato dal Consiglio di amministrazione, è scelto sulla base di procedura selettiva comparativa. La selezione avviene sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, integrata da un colloquio. Il direttore dura in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il relativo compenso e le funzioni sono determinati con delibera del Consiglio di amministrazione secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

7. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione, quali risultanti dal bilancio preventivo dell'Ente, i direttori dei Centri di ricerca di cui al comma precedente hanno il potere di stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto del Centro diretto. Tuttavia per gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori ad euro 150 mila deve essere richiesta l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Il predetto limite massimo di spesa è aggiornabile periodicamente, con delibera del Consiglio di amministrazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

8. Nell'ambito dei Centri di ricerca sono istituiti i Comitati scientifici che definiscono le strategie di ricerca di competenza del Centro. La composizione dei Comitati deve prevedere un rappresentante dei ricercatori e tecnologi di ogni singola struttura, designati su base elettiva. Le modalità di funzionamento e le competenze degli stessi sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

9. La partecipazione ai Comitati è a titolo gratuito.

Articolo 17

(Amministrazione centrale).

1. L'Amministrazione centrale ha funzioni di supporto ai Centri di ricerca. Provvede ai servizi generali del CREA di natura amministrativa e tecnologica, ne assicura il coordinamento delle attività decentrate e l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.

2. L'amministrazione centrale è diretta dal Direttore generale ed è articolata in una direzione di livello generale e in uffici dirigenziali di secondo livello.

Articolo 18

(Norme transitorie e finali).

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni normative vigenti.

2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino alla approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilità, di altri regolamenti e disciplinari

in esso previsti, continuano a trovare applicazione i regolamenti e provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, qualora non in contrasto con il presente Statuto.

3. Il presente Statuto entra in vigore dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1694/2016

Roma, addì 20 Lug. 2016

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
1264/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**ADOZIONE DELLO STATUTO DEL
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN
AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA AI
SENSI DELL'ART. 1, CO.381, L.
190/2014**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____

Segretario Generale

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

AOCGAB Ministro - Ufficio del Capo Gabinetto - Prot. Ingresso N.0007675 del 20/07/2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 luglio 2016

NUMERO AFFARE 01264/2016

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Schema di decreto recante l'adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

LA SEZIONE

Vista la relazione del 21/06/2016 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO

Il 24 giugno 2016 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in

oggetto, adottato in base all'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Stabilisce detta disposizione che:

“Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di

incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 382. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Lo statuto del Consiglio è adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato.

Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari

competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

La disposizione si colloca nell'ambito del processo di riordino e di razionalizzazione degli enti vigilati avviato nel 2014, che ha unificato in un unico ente di ricerca – appunto, il CREA – le vaste competenze scientifiche nel settore agricolo e agroalimentare, ridefinendone la missione istituzionale.

In particolare, l'articolo 1, comma 381, della legge n. 190 del 104, prevede:

- 1) l'incorporazione dell'INEA nel CRA, con conseguente nascita del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- 2) la nomina di un commissario straordinario deputato a dare attuazione alla previsione normativa;
- 3) la predisposizione dello statuto del Consiglio ad opera del commissario straordinario;
- 4) l'adozione dello statuto con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'attuale CREA è quindi la sintesi dell'accorpamento nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) non solo dell'ex INEA, ma anche di altri enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quali, in particolare, l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), incorporato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, che, a propria volta, aveva già assorbito l'Ente nazionale per le sementi elette (ENSE) e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA).

I predetti interventi normativi hanno dato vita a un nuovo Ente di ricerca con competenze vastissime nel settore agroalimentare, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria, che ha imposto l'adozione di un nuovo statuto.

Il Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ha trasmesso al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali lo schema di statuto dell'ente approvato con decreto commissariale n. 32 del 4 maggio 2016;

Il testo si compone di diciotto articoli.

L'articolo 1 riguarda la natura giuridica e l'articolazione del CREA. In particolare, al comma 1 è confermata la natura giuridica del Consiglio quale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria. Al comma 2 viene stabilito che l'ente abbia personalità giuridica di diritto pubblico e sia posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 2 riguarda le finalità e le attività istituzionali dell'ente. Ai sensi del comma 1, in particolare, l'ente *“svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle*

risorse naturali e della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali'. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi dei commi 2 e 3, *“il CREA può stipulare convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali”*, e *“può inoltre fornire servizi e attività, anche in ambito formativo, in favore di soggetti pubblici e privati, anche in regime di diritto privato”*.

L'articolo 3 dello schema di Statuto individua gli *“Organi”* del CREA: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei conti, le cui modalità di funzionamento sono demandate ai regolamenti di organizzazione e funzionamento.

Il Presidente, ai sensi dell'articolo 4, è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Conformemente al comma 2, la carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento con l'amministrazione di appartenenza. Ai sensi del comma 3, il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali, mentre i suoi compiti sono elencati al comma 4. Come stabilito ai commi 7 e 8, il Presidente nomina il Direttore Generale, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, e, per motivi di urgenza, può adottare atti di competenza di tale organo, sottoposti a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 5 detta le norme relative al Consiglio di Amministrazione. Il comma 1 stabilisce che tale organo sia composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, e che alle sedute partecipi, con funzioni consultive, il Direttore generale e assista il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259/1958. Il comma 2 elenca le funzioni del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente.

L'articolo 6 riguarda il Consiglio Scientifico. Il comma 1 disciplina la composizione dell'organo. Tale organo è composto dal Presidente dell'ente, che lo presiede, e da 6 esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca dell'ente, nominati dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, almeno un terzo dei quali eletti nell'ambito dei 12 centri di ricerca tra i ricercatori e tecnologi dell'Ente. I restanti membri sono scelti dal Ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza nei settori di competenza del CREA. L'organo in questione, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo scientifico del CREA ed elabora il Piano triennale dell'ente, esprime pareri in ordine alla riorganizzazione della rete scientifica, alla modifica delle Sedi di ricerca e ai criteri per il reclutamento dei direttori dei centri e dei ricercatori e tecnologi, dura in carica quattro anni, con la possibilità, per i componenti, di essere rinnovati una sola volta. I compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio dei revisori, disciplinato dall'articolo 7, è composto, come indicato al comma 1, da tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo, iscritti nel registro dei revisori legali e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Presidente e uno dei membri supplenti sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 prevede che il Collegio dei Revisori svolga le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile e all'articolo 20 del decreto legislativo n. 123 del 2011.

Il Direttore generale, disciplinato dall'articolo 8, è scelto, ai sensi del comma 1, a seguito di procedura comparativa, tra persone di elevata qualificazione e con documentata esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse ed è nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione. I compiti del Direttore generale sono elencati al comma 3, che stabilisce anche che tale organo, in qualità di responsabile della gestione dell'Ente, sovrintenda all'attività di tutti gli uffici, curandone l'organizzazione e la gestione, assicurando al tempo stesso il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'ente e l'unità di indirizzo operativo e amministrativo.

L'articolo 9 riguarda i sistemi di controllo interno. Tali strumenti devono essere idonei a effettuare la valutazione e il controllo strategico, il controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. Come prescritto al comma 2 deve, inoltre, essere istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il piano triennale di attività, elaborato dal Consiglio scientifico, è previsto all'articolo 10. Tale piano, come stabilito al comma 2, deve essere accompagnato da un documento di visione strategica decennale, e determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per il triennio. È predisposto, sulla base degli obiettivi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto dei programmi di ricerca nazionali, dell'Unione europea e internazionali, delle esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni e Province autonome e della necessità di accrescimento delle competenze interne all'Ente.

L'articolo 11, comma 1, stabilisce che il patrimonio del CREA è costituito dal patrimonio degli Istituti e Strutture in esso confluiti, dalle donazioni e dal patrimonio acquisito nello svolgimento delle attività istituzionali. Le entrate del CREA sono, invece, elencate al comma 2. Il comma 3 introduce un concetto di premialità della competitività dei Centri, prevedendo che il Consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, riassegni una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.

Gli articoli 12 e 13 recano norme relative, rispettivamente, al bilancio dell'ente ed ai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità.

La dotazione organica del CREA, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, riguarda i profili del personale tecnico e scientifico, coerentemente con i Contratti collettivi nazionali di lavoro ed è approvata con decreto del Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 16 disciplina i centri di ricerca del CREA. Tali centri sono definiti dal Consiglio di amministrazione mentre l'organizzazione e le modalità di funzionamento sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi dei commi 1 e 2. Come stabilito ai commi 3, 4 e 5, presso le sedi dei Centri di ricerca si svolge l'attività di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione, di trasferimento di conoscenze e innovazione del CREA. I ricercatori e tecnologi vi operano con garanzia di libertà scientifica, purché nel rispetto delle regole dell'ente e dell'aderenza alle finalità dello Statuto. Per ragioni di presidio territoriale e di continuità di importanti attività di ricerca, all'interno delle sedi dei centri possono essere costituiti laboratori di ricerca con afferenza scientifica diversa dalla sede ospitante, dipendenti, dal punto di vista amministrativo, dalla sede ospitante. Il personale operante nelle sedi di ricerca può anche non essere di ruolo e provenire dalle università, dagli enti di ricerca, nonché da altri enti pubblici.

L'articolo 17 disciplina l'Amministrazione centrale dell'ente, con funzioni di supporto ai Centri di ricerca. Tale amministrazione, diretta dal Direttore generale e articolata in una direzione di livello generale in uffici dirigenziali di secondo livello, provvede ai servizi generali del CREA di natura amministrativa e tecnologica, coordina le attività decentrate, assicura l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.

L'articolo 18 reca le norme transitorie e finali e dispone, al comma 1, che agli aspetti non disciplinati dallo Statuto in esame si applichino le

disposizioni normative vigenti e, al comma 2, che in sede di prima attuazione e fino alla approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilità, di altri regolamenti e disciplinari in esso previsti, si applichino i regolamenti e provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, purché non contrastanti.

CONSIDERATO

1. Lo schema di decreto è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale stabilisce che *“Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione”*.

Si tratta, dunque, di un regolamento ministeriale di attuazione.

Esso, tuttavia, partecipa anche della natura dei regolamenti di delegificazione, come si evince chiaramente dall'inciso – contenuto nell'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – *“anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento”*.

Ciò pone un problema, in ragione dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale stabilisce che *“Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri*

sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari", prevedendo la delegificazione solo per i regolamenti governativi.

1.1 L'ammissibilità di regolamenti ministeriali con effetto di delegificazione è contestata sotto un duplice profilo.

In primo luogo, per la mancanza di una previsione nella norma quadro sul potere regolamentare.

In secondo luogo, perché un regolamento ministeriale non può al tempo stesso essere dotato di effetto abrogativo della legge ed essere gerarchicamente subordinato ai regolamenti governativi.

In altre parole, la competenza a produrre l'effetto di delegificazione potrebbe essere riconosciuta ai soli atti posti al livello immediatamente inferiore alla legge.

1.2 Fermo restando che – come anche nei regolamenti governativi di delegificazione – l'effetto abrogativo è disposto dalla legge di autorizzazione e non dal regolamento, la Sezione ritiene che regolamenti ministeriali di delegificazione siano ammissibili a condizione che, oltre a rispettare i requisiti generali previsti dalla disposizione appena citata:

a) intervengano in materia che non sia disciplinata da regolamento governativo, venendo altrimenti compromesso l'ordine gerarchico delle fonti;

b) sostituiscano solo in minima parte la fonte primaria che non sia stata già abrogata dalla legge (nel caso di specie, è infatti la legge a disporre l'incorporazione di un ente nell'altro), e quindi

c) restino sostanzialmente deputati all'attuazione della legge, in modo da collocarsi comunque nella previsione dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il meccanismo di integrazione, in questo caso, è diretto dalla legge di autorizzazione e diviene operativo al momento dell'entrata in vigore del regolamento.

1.3 Nel caso in esame appaiono rispettati innanzitutto i requisiti tipici della potestà di delegificazione.

La materia oggetto del presente regolamento non è sottoposta a riserva assoluta di legge, dovendosi ricondurre all'art. 97, secondo comma, della Costituzione, che fissa una riserva relativa di legge, come è confermato dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che demanda alla legge la sola fissazione dei principi generali sull'organizzazione amministrativa.

Vi è un'espressa autorizzazione all'effetto abrogativo e sono dettate tanto le disposizioni generali della materia quanto i principi e criteri direttivi lungo i quali deve muoversi il decreto ministeriale di adozione dello statuto dell'Ente in questione per esplicitare legittimamente i propri effetti. Tali criteri non possono che rinvenirsi nei commi da 381 a 383 della legge n. 190 del 2014 che, nell'indicare i principi che hanno guidato l'intervento di razionalizzazione del settore della ricerca agricola, fanno espresso riferimento ad esigenze di *“razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica”*, *“incremento dell'efficienza organizzativa ed economica”*, *“riduzione delle spese correnti”*.

1.4 Sono altresì rispettati i limiti alla competenza ministeriale all'adozione di regolamenti di delegificazione.

La materia non è disciplinata da regolamenti governativi e l'effetto abrogativo è limitato a poche norme, nel contesto di un intervento essenzialmente volto a dare attuazione alla legge.

Ciò permette di superare la circostanza che le norme abrogate non siano specificamente individuate dalla legge.

2. I punti di innovazione del presente decreto rispetto alla normativa di legge vigente riguardano l'individuazione e la composizione degli organi.

Per ciò che concerne il Consiglio di amministrazione, il decreto legislativo n. 454 del 1999 statuisce che lo stesso *“È composto dal presidente e da sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”* (articolo 4, comma 3).

Al contrario, l'articolo 5, comma 1, dello schema di statuto in esame statuisce che *“Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome”*.

Nella relazione ministeriale si chiarisce che la riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione trova fondamento nell'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento e, dall'altro e in quella di garantire maggiore efficacia alla *governance* dell'Ente, agevolata anche dalla circostanza per cui i consiglieri sono, per tre quarti, di diretta

emanazione del Ministero vigilante. Tale osservazione può condividersi, ragion per cui la modifica è coerente con i principi e criteri direttivi sopra individuati.

Per ciò che concerne l'organo di coordinamento e indirizzo scientifico, il c.d. "Consiglio dei dipartimenti" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 454 del 1999, viene sostituito dal nuovo "Consiglio scientifico" di cui agli articoli 3 e 6 dello schema di statuto in esame.

Il Ministero osserva come la modifica sia essenzialmente formale, poiché le attribuzioni fondamentali dell'organo in questione, come delineate dal decreto legislativo n. 454 del 1999, non vengono intaccate dalle nuove previsioni statutarie, cui, tra l'altro, è espressamente rimessa la composizione dell'organo in questione (articolo 4, comma 5, del decreto legislativo). La ragione di tale modifica è da collegare alla volontà di uniformare la struttura dell'Ente a quella di altri enti di ricerca quali, ad esempio, il Consiglio nazionale delle ricerche che, all'articolo 8 del proprio statuto, individua nel Consiglio scientifico l'organo deputato a svolgere funzioni propulsive e consultive inerenti l'attività di ricerca scientifica. Coerentemente, l'emanando regolamento di organizzazione e funzionamento prevede il venir meno delle strutture dipartimentali quale articolazione organizzativa del CREA. La Sezione ritiene che la novità sia preordinata a razionalizzare l'organizzazione dell'Ente, in linea con le sue funzioni di ricerca, quindi fedele ai criteri posti dalla fonte primaria.

3. Con riguardo a tutte le altre disposizioni lo schema in esame appare – in generale – rispettoso della fonte primaria e del sistema.

Il CRA, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, è stato istituito con il decreto legislativo n. 454 del 1999.

Ai sensi dell'articolo 1 di tale provvedimento, il Consiglio ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

L'articolo 8 del decreto legislativo in questione ha inoltre stabilito che siano estese al Consiglio le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, relative alle funzioni, agli strumenti, al comitato di valutazione, agli organici, alle procedure di assunzione, mobilità temporanea del personale e al rapporto di lavoro, alla strumentazione scientifica.

Il riassetto dell'istituto, avvenuto con l'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e con l'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 1, comma 668, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha la finalità di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare, di sostenere gli *spin off* tecnologici nonché di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e, pertanto, si inquadra nell'ambito degli obiettivi generali di incremento dell'efficienza organizzativa delle pubbliche amministrazioni.

Lo statuto si muove in questa direzione, mirando ad adeguare la struttura organizzativa dell'ente alle nuove finalità, competenze,

strumenti d'azione e, in definitiva, alla nuova identità acquisita dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per effetto dell'incorporazione, in modo da consentire al nuovo Ente di far fronte efficacemente ai propri compiti istituzionali.

L'AIR specifica che l'implementazione delle competenze dell'Ente di ricerca nel settore agroalimentare, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria, esige una diversa e più efficiente organizzazione gestionale. A fronte, infatti, di questo ampliamento di competenze e settori di attività si rende evidentemente necessario anche un ripensamento della struttura organizzativa dell'Ente, sia a livello di organi di vertice che di articolazione territoriale, di modalità di svolgimento delle attività istituzionali e di raccordo con il Ministero vigilante.

Considerata la priorità che il settore della ricerca ha per lo sviluppo del Paese il processo di revisione organizzativa dell'Ente, più che al contenimento della spesa, guarda al miglioramento di efficacia della sua azione.

In tal senso può apprezzarsi, oltre alle segnalate novità che incidono su norme primarie, la riduzione delle articolazioni territoriali dell'Ente. A fronte di un onere economico iniziale dovuto, soprattutto, alle operazioni di chiusura delle sedi territoriali (trasferimenti risorse umane e strumentali), in futuro il CREA si avvarrà di una struttura organizzativa a livello territoriale più agile e snella, costituita da Centri di Ricerca ed una Amministrazione centrale ove si svolgerà in misura prevalente l'attività amministrativa, contabile e gestionale di supporto all'attività di ricerca. La riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento,

nel lungo periodo porterà anche ad una riduzione consolidata dei costi di gestione.

4. Ciò posto, con riferimento a singole disposizioni si evidenzia quanto segue.

Le osservazioni si riferiscono direttamente agli articoli dello Statuto, approvato dall'(unico) articolo 1 del regolamento in oggetto e riportato in allegato, che costituisce parte integrante del regolamento medesimo.

Art. 1.

Al comma 4 si prevede che *“I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende per l’attività di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell’attività, in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità”*. Il riferimento all’impiego di *“proprie aziende”* è eccessivamente laconico: pur se la materia è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, lo statuto dovrebbe quantomeno definire la natura di dette aziende e il loro rapporto con le sedi scientifiche.

Tali precisazioni potranno essere collocate nell’art. 16, relativo ai centri di ricerca.

Art. 2.

Al comma 2 si prevede che *“Per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali”*.

La legittimazione a stipulare accordi, contrattuali o non, appare eccessivamente generica e potrebbe essere interpretata come attribuzione di un potere negoziale eccentrico rispetto a quello delle pubbliche amministrazioni. Valuti il Ministero se introdurre una clausola di salvaguardia del tipo “*nei limiti dell'ordinamento vigente*”.

Sempre al comma 2, andrebbe inserita la necessità, per il CREA, di raccordarsi specificamente con altri enti di ricerca del settore e, in particolare, con l'ISPRA.

I commi 3 e 4 appaiono in contraddizione. Da un lato, il comma 3 prevede sempre l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per partecipare o costituire società, consorzi e fondazioni con soggetti pubblici e privati; dall'altro, il comma 4 contempla detta autorizzazione solo per la fase transitoria, ossia fino all'entra in vigore della normativa in materia di società partecipate, e con un meccanismo di silenzio assenso mancante nella previsione generale.

Art. 3.

Il comma 3 stabilisce che “*Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un Commissario straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione ed eventualmente uno o più sub-commissari per un periodo non superiore a un anno*”.

Trattandosi di un potere assai penetrante, esercitato da un organo politico su un ente di ricerca scientifica, che si inquadra tra gli enti pubblici dotati di autonomia funzionale, posti al confine tra Stato e società civile, è condizione della sua legittimità che esso sia

adeguatamente perimetrato, con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano e delle garanzie che ne accompagnano l'esercizio.

Art. 4.

Il comma 8 prevede che *“Per motivi di urgenza il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione. Gli atti medesimi sono portati a ratifica del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva alla loro adozione e comunque nel termine di 60 giorni”*, nulla disponendo nell'ipotesi in cui il Consiglio di amministrazione non ratifichi l'atto. Quantomeno occorrerebbe specificare che l'atto decade e quale sia il regime degli effetti medio tempore prodotti.

Inoltre, considerando che si tratta di un atto urgente e di deroga eccezionale alla *governance* dell'ente, il termine fissato per la ratifica è decisamente troppo ampio e va ridotto a 15 giorni.

Art. 5.

Il comma 1 stabilisce che *“Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. [...]”*.

Desta perplessità la possibilità che (tramite la dizione “e/ò”) anche tutti i componenti del Consiglio di amministrazione siano scelti tra personalità di *“comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private”*, piuttosto che di *“alto profilo tecnico-scientifico”*, ragion per cui occorrerebbe eliminare la particella “ò”, assicurando che il Consiglio abbia una composizione mista.

L'ultimo periodo del comma 5 va emendato grammaticalmente, nel senso che *“Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 2592”*.

Art. 8.

Il comma 3, lett. i), prevede che il Direttore generale *“adotta, in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa, anche sotto i profili della sicurezza, della economicità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali dell'Ente, informandone i relativi organi per le ratifiche di rispettiva competenza”*. Tale disposizione dovrà essere coordinata con l'art. 4, comma 8, in ordine ad analogo potere previsto in capo al Presidente per gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, essendo incongruo prevedere un'identica competenza in via d'urgenza per i due organi.

Art. 9.

Il comma 1 prevede la valutazione della performance per i soli organi dirigenziali, laddove nel vigente ordinamento questo è previsto anche per i dipendenti sprovvisti di tale qualifica.

Art. 10.

I commi 1 e 2 vanno coordinati con quanto previsto dall'art. 6, comma 4, onde evitare ripetizioni e dissonanze. In particolare la predetta disposizione già stabilisce che il Consiglio scientifico elabora il Piano triennale da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione *“con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento e tenuto conto degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”*. Formula che dice da un lato di più, con

riguardo al rinvio al regolamento di organizzazione, dall'altro di meno, con riguardo ai criteri da osservare nell'elaborazione del piano.

Art. 13.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "*disposizioni di legge*" vanno inserite quelle: "*e statutarie*", onde chiarire la primazia dello statuto rispetto al regolamento di organizzazione e funzionamento e al regolamento di amministrazione e contabilità del CREA.

Artt. 14 e 16.

Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, la dotazione organica, nonché i centri di ricerca e le sedi del CREA, senza fissare dei limiti massimi. La previsione di un tetto, sia per l'organico che per le articolazioni strutturali, appare necessaria, considerato che in base alla legge il riordino deve avvenire con il 10% dei risparmi e che la riduzione delle sedi deve essere del 50%.

Art. 18


L'articolo, recante "norme transitorie e finali", non indica le disposizioni del decreto legislativo n. n. 454 del 1999 abrogate. Nulla dispone, inoltre, per il transito del personale dell'INEA nel CREA. In sede di modifica dello schema il Ministero dovrà prestare cura alle emende formali, quali la trasformazione in lettere dell'alfabeto dei numeri espressi in cifre che non indichino articoli o commi di legge (es. art. 4, comma 8: "60 giorni") e la sostituzione di termini inappropriati o di formule non confacenti all'uso normativo, come codificato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/108888/9.92).

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni.


L'ESTENSORE

Francesco Bellomo



IL PRESIDENTE

Luigi Carbone



IL SEGRETARIO

